

## LEGGE 4 agosto 2006, n. 248

(GU n. 186 del 11-8-2006 - Supplemento Ordinario n. 183)

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (G.U. n. 153 del 4-7-2006) recante disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**

Si definitivo al Disegno di legge di conversione del *Decreto Bersani* (D.L. 223/2006). (Altalex)

In particolare, il pacchetto approvato dalle due Camere del Parlamento contiene misure in materia di lotta all'evasione fiscale, liberalizzazioni e competitività:

- anticipo da gennaio 2007 ad ottobre 2006 del regime fiscale agevolato con aliquota al 2% per le imposte ipotecaria e catastale in materia di tassazione degli immobili;
- obbligo di trasmissione all'anagrafe tributaria (norma retroattiva al 1° gennaio 2005) di elenchi, codici fiscali e dati sui rapporti intrattenuti con i clienti da parte di banche e intermediari finanziari;
- divieto di ricevere parcelle in contanti superiori ai mille euro (primo anno) e ai 100 euro (dal terzo anno) per professionisti, medici ed avvocati;
- possibilità di sospendere i lavori nei cantieri con il 20% di personale non in regola (nel periodo di tali sospensioni sarà vietato alle imprese la partecipazione alla contrattazione pubblica) ed obbligo dal 1 ottobre 2006 del tesserino di identità per tutti gli addetti ai lavori.

Queste le principali misure del provvedimento:

- **Alimentari:** liberalizzazione della produzione del pane. Da oggi sarà sufficiente una dichiarazione di inizio attività al Comune, aboliti i limiti quantitativi alla produzione ed il numero dei panifici in ciascun comune.
- **Assicurazioni:** abolita la vendita in esclusiva delle polizze assicurative, con possibilità di agenti plurimandatari. I risarcimenti arriveranno inoltre dalla propria compagnia, riducendo i tempi di attesa.
- **Authority:** multe tra il 3% e il 10% del fatturato per violazione delle norme sulla concorrenza.
- **Banche:** obbligo per la banca di comunicare al cliente per iscritto le variazioni al contratto del conto corrente con possibilità per il correntista di recedere dal contratto senza costi ulteriori. Ogni banca dovrà inoltre adeguare i tassi di interesse dei conti correnti bancari (debitori e creditori) in contemporanea con le variazioni stabilite dalla Banca Centrale Europea.
- **Casa:** abolizione dell'obbligo della dichiarazione Ici con la possibilità per i proprietari di case di liquidare l'imposta sulla dichiarazione dei redditi (Unico o 730).
- **Farmaci:** via libera alla loro vendita - se non soggetti a prescrizione medica - nei supermercati e in tutti gli esercizi commerciali (esclusi gli alimentari). Unico vincolo: la presenza di un laureato in farmacia.
- **Notai:** abolito l'obbligo dell'atto notarile nel caso di passaggio di proprietà di automobili, moto e barche. Da oggi sarà necessario solo un atto, gratuito, da effettuare in Comune.
- **Professionisti:** abolita la tariffa minima per i professionisti, con possibilità del cliente di negoziare la parcella. Da oggi i liberi professionisti - ad eccezione dei medici nell'esercizio della professione reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso - potranno pubblicizzare la propria attività.
- **Pubblici esercizi:** prevista l'abolizione delle commissioni comunali e provinciali per il rilascio della licenza necessaria all'apertura di un esercizio pubblico.
- **Taxi:** nuova disciplina del servizio ed aumento dei mezzi in circolazione attraverso la programmazione a livello locale. Possibilità per i tassisti di ampliare i turni di lavoro, avvalendosi di dipendenti o familiari, e per i consorzi di utilizzare veicoli aggiuntivi.

## Testo in vigore dal: 12-8-2006

### Art. 21. Spese di giustizia

**1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario.**

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **spese di giustizia** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, **per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato** e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250. **L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.**

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».

**4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti

«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».